

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 reg.	OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FRATTA TODINA, MONTE CASTELLO DI VIBIO E SAN VENANZO PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA URBANISTICA -
Data 20.06.2012	

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 18.10 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
VALENTINI FRANCESCA	X		SERVOLI GIACOMO	X	
RUMORI MIRCO	X		SETTEMBRE MARTINA	X	
PASQUINI DANIELE	X		FATTORINI ANDREA	X	
ROSSETTI GABRIELE	X		MARIANI MARIO	X	
BINI WALDIMIRO	X		PAMBIANCO MATTEO		X
CODETTI SAMUELE	X		SCIRI FRANCO		X
LONGARONI MAURIZIO		X			
Assegnati n. 13	In carica n. 13		Presenti n. 10	Assenti n. 3	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni, Pambianco, Sciri/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI

La seduta è pubblica -

Nominati scrutatori i Signori: =====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che i Comuni di Monte Castello di Vibio, di Fratta Todina e di San Venanzo si sono più volte incontrati, attraverso i loro rappresentanti, confrontandosi sia sui temi salienti sia su specifici aspetti istituzionali per avviare esperienze di cooperazione e collaborazione al fine di armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini;
- Che tale decisione è scaturita anche perché i Comuni di Fratta Todina, di Monte Castello di Vibio, e di San Venanzo, oltre che essere vicini e far parte del Comprensorio della Media Valle del Tevere, dello stesso Ati, della stessa Comunità Montana, e dello stesso Ambito sociale, presentano anche realtà socio-economiche e culturali piuttosto simili nonché presentano problemi, servizi e struttura burocratica analoghi;
- Che in base all'art. 21 della L. 42/2009, come attualmente vigente e modificato dal D.L. 138/2011, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono entro il 30.09.2012 associare almeno due fra le funzioni fondamentali tra quelle indicate al comma 3 dell'art. 21 L. 42/2009;
- Vista la legge regionale n. 18/2011, che stabilisce in 5.000 abitanti il limite demografico minimo che i Comuni associati devono raggiungere;
- Preso atto che i Comuni di Montecastello di Vibio, Fratta Todina e San Venanzo insieme raggiungono e superano il limite demografico di 5.000 abitanti;
- Ritenuto di approvare apposita convenzione per i servizi in oggetto;
- Esaminata l'allegata convenzione
- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di approvare l'allegata convenzione tra i Comuni di Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e San Venanzo per la gestione associata e coordinata dei servizi dell'Area Tecnica – Settore Servizio Assetto del territorio e Settore (Urbanistica ed Edilizia Privata) e Settore Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, composta da n. 15 articoli.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FRATTA TODINA, MONTE CASTELLO DI VIBIO E SAN VENANZO PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA - SETTORE SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO E SETTORE (URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA) E SETTORE SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI.

L'anno, il
giorno del mese
dinell'Ufficio di Segreteria del Comune di
.....;

TRA

il Comune di Fratta Todina, rappresentato dal
CF e P. IVA n. 00451930549

il Comune di Monte Castello di Vibio, rappresentato dal
..... CF e P. IVA 00470100546

il Comune di San Venanzo rappresentato dal
CF e P. IVA00185990553;

PREMESSO CHE

- i Comuni di cui sopra hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni e, allo scopo, hanno approvato lo schema della presente convenzione con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge;

Comune di Fratta Todina: deliberazione consiliare n. ___ del

Comune di Monte Castello di Vibio: deliberazione consiliare n. ___ del

Comune di San Venanzo: deliberazione consiliare n. ___ del

- i Comuni di cui sopra insieme raggiungono e superano il limite demografico statuito dalla legge regionale n. 18/2011 avendo complessivamente la popolazione di n. xxxxx abitanti e con le caratteristiche territoriali demografiche di cui alle allegate tabelle;

- che stante le caratteristiche geomorfologiche dei tre comuni associandi si ritiene di dividere gli stessi in due aree territoriali con funzioni che si intersecano ed altre di cui in parte ne viene mantenuta l'autonomia:

1^ Area Territoriale: Comune di Fratta Todina e Monte Castello di Vibio
Funzione Associata: Area Tecnica urbanistica ed edilizia privata e Lavori pubblici

2^ Area Territoriale: Comune di San Venanzo, Fratta Todina e Monte Castello di Vibio
Funzione Associata: Pratiche ambientali

La 1^ Area Territoriale associata si articola nei seguenti servizi:

- Area Tecnica: urbanistica ed edilizia privata
- Area Tecnica: lavori pubblici, patrimonio e demanio e manutenzioni esterne

La 2^ Area Territoriale associata si articola nei seguenti servizi:

- Area Tecnica: pratiche ambientali

- l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi che saranno individuati è teso ad un miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse finanziarie, economiche, umane e strumentali dei comuni medesimi;

- l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza e di efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regioni autonomie locali;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di Fratta Todina , Montecastello di Vibio, e di San Venanzo stabiliscono di svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni di Area Tecnica: Urbanistica e Lavori Pubblici in rapporto ai servizi determinati dalle Aree territoriali così come in premessa articolate e che qui vengono richiamate.
2. L'adesione di altri comuni è subordinata alla unanime volontà dei comuni sottoscrittori della presente convenzione e ne comporta la modifica.

ART. 2 - FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. L'associazione si costituisce per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'art. 1.
2. Oltre alle predette funzioni, altre potranno essere individuate ai fini della gestione in forma associata, previa verifica, attraverso un' analisi di fattibilità tecnico economica che ne evidenzia le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
3. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità e ottimizzazione delle risorse finanziarie, economiche, umani e strumentali per:
 - a) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche sociali, ambientali e culturali presenti nei comuni sottoscrittori ai fini della loro piena valorizzazione;
 - b) promuovere attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovracomunali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area interessata;
 - c) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
 - d) qualificare ed ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione di aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
 - e) armonizzare ed integrare l'esercizio delle funzioni dei servizi associati garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei comuni sottoscrittori;
 - f) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata assicurando la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure;

ART. 3 - PRINCIPI

1. L'organizzazione dei servizi in forma associata deve essere improntata in particolare ai seguenti principi:

Massima attenzione all'esigenza dell'utenza;

- Rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento
- Perseguimento costante della semplificazione del procedimento e rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- Costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione con progressiva uniformità tra i comuni nella adozione di strumenti hardware e software
- Omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate
- Attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti

ART. 4 - ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi in forma associata rimangono in vigore se e in quanto applicabili i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.
2. I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti comunali sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 5 - COMUNE REFERENTE

1. La presente convenzione individua il Comune referente che sarà individuato dalla Conferenza dei Sindaci in rapporto ai servizi gestiti.
2. il comune referente tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i comuni aderenti e i rapporti istituzionali con gli enti sovracomunali.

ART. 6 - DURATA ADESIONE RECESSO E SCIoglIMENTO

1. La presente convenzione ha la durata di TRE anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. Altri comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti da parte di tutti i comuni fondatori.
3. Il recesso di un comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a _____ (6 - 12 mesi) ed è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno della dimensione ottimale di riferimento.
4. Il recesso di un comune è deliberato dal proprio consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri.
5. Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno due terzi dei comuni partecipanti con arrotondamento all'unità superiore con atto assunto a maggioranza assoluta di ciascun consiglio comunale.

ART. 7 - ORGANISMI DI COORDINAMENTO

1. Sono organismi di coordinamento:
 - La Conferenza dei Sindaci
 - Il Presidente

ART. 8 - CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti i quali possono delegare, per iscritto, un Assessore
2. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni aderenti è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti
3. La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:
 - Nominare il Presidente.

- Individuare il Comune referente per ciascun'area territoriale
 - Esaminare le questioni di interesse comune e valutare lo stato di attuazione della presente convenzione.
 - Proporre ulteriori servizi e funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quelli individuati al precedente Art. 1.
 - Designare, se del caso, . Per ciascuna funzione un Sindaco referente che riferirà alla Conferenza stessa circa il funzionamento della funzione associata.
 - Verifica l'andamento della funzione associata al fine di verificarne l'efficienza efficacia ed economicità.
 - Approvare i prospetti economico finanziari dei servizi gestiti in forma associata presentati dai responsabili di ciascun servizio.
4. La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta di interesse comune allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.
 5. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente. La convocazione può essere effettuata anche mediante via informatica. La prima convocazione è effettuata dal Sindaco più giovane.
 6. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari Comunali i Funzionari dei Comuni nonché i Responsabili dei Servizi.
 7. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto con gli organi istituzionali unitamente alle OO.SS. e di categoria.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è indicato dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con voti pari a due terzi.
2. In tutti i casi di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Sindaco più giovane di età.
3. La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

ART. 10 - MODALITA' OPERATIVE

1. **Nell'area territoriale n. 1)** il Comune di Monte Castello di Vibio nella prima fase di attivazione svolgerà il ruolo di referente per quel che riguarda il servizio " Lavori pubblici, patrimonio, demanio e manutenzioni " mentre il Comune di Fratta Todina svolgerà il ruolo di referente per quel che riguarda il servizio "Assetto del territorio".
2. **Nell'area territoriale n. 2** il Comune di San Venanzo nella prima fase di attivazione svolgerà il ruolo di referente per quel che riguarda il servizio "Pratiche ambientali".
3. Il personale disposto per le funzioni associate verrà articolato previo regolamento di servizio da approvare nella Conferenza dei Sindaci.

Art. 11 - POSIZIONE ED INDENNITA' ED ASPETTI ECONOMICI

1. Gli emolumenti dovuti a ciascun responsabile degli uffici saranno pagati rispettivamente dal proprio Comune di appartenenza che curerà anche il pagamento dei relativi contributi dovuti per la legge alla Cassa Previdenza ed altri Istituti od Enti previdenziali ed assicurativi.
2. L'indennità di posizione responsabile sarà attribuita mediante atti concordati fra i Sindaci dei due Comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del CCNL del 22.01.2004, ed addebitata agli Enti in proporzione all'orario prestato presso i singoli Enti; comunque la stessa non potrà comportare per i comuni una spesa complessiva in violazione ai limiti previsti dalla normativa.
3. L'indennità di risultato verrà autonomamente attribuita da ogni singolo Comune, in proporzione alla quota parte della indennità di posizione, entro i limiti di cui all'art. 14, comma 5, del CCNL del 22.01.2004.
4. Le eventuali competenze maturate ai sensi dell'art. 18 della

L. 109/1994 e s.m.i., saranno erogate direttamente da ognuno degli Enti debitori, secondo gli specifici regolamenti in vigore nei medesimi.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI

1. Le funzioni dei Responsabili sono disciplinate dalla legge, con particolare riferimento al D. Lgs. N. 267/2000, dal vigente C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali, dai Regolamenti degli Uffici e dei servizi dei due comuni, applicabili ciascuno nel proprio ambito territoriale.

ART. 13 - SISTEMA DI VALUTAZIONE

1. Al fine di rendere possibile la valutazione dei risultati conseguiti, si stabilisce che al più presto i sistemi di valutazione saranno resi simili e comunque tali da permettere una valutazione omogenea sia per quel che riguarda i responsabili che per quel che riguarda il rimanente personale utilizzato in applicazione della presente convenzione

ART. 14 - RAPPORTI FINANZIARI FRA I COMUNI

1. I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono ispirati al principio di solidarietà e della equa ripartizione degli oneri. Pertanto la spesa complessiva relativa alle spettanze dei Responsabili dei servizi per la gestione di cui alla presente convenzione, sarà ripartita nelle percentuali previsto dal regolamento di servizio.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FISCALI

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - c. 2 - del DPR 131/1986 e s.m.i.
2. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 TAB All. "B" al D.P.R. 26.10.1972 N. 642.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

*Dalla residenza comunale, li **10.08.2012***

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **10.08.2012** al ed è divenuta esecutiva il

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

